

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A."

La Società, già costituita ai sensi dell'articolo 9 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 10 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 299, e successive modificazioni, in attuazione al progetto di sperimentazione gestionale denominato "Riconversione del presidio ospedaliero di Motta di Livenza dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto in ospedale riabilitativo di alta specializzazione mediante partnership pubblico - privato", continua la propria operatività dal 7.11.2016 ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 22.10.2014.

Alla società possono partecipare le aziende del servizio sanitario, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici regionali e statali ai sensi dell'art. 1 della L.r. n. 33/2014.

SEDE SOCIALE

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Motta di Livenza (TV).
Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e filiali sia in Italia che all'estero.

OGGETTO

Articolo 3

La società ha per oggetto la gestione del Centro Ospedaliero di Motta di Livenza Ospedale nodo di rete monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale ex Dgrv 2122 del 2012 per il recupero e la riabilitazione funzionale di II e III livello, nonché lo svolgimento di ulteriori attività attinenti ai servizi sanitari che siano individuati dal socio o dai soci pubblici a essi istituzionalmente deputati ovvero dalla Regione nell'esercizio delle funzioni attuative della programmazione regionale socio-sanitaria.

La Società opera nel rispetto delle condizioni definite dalla programmazione socio-sanitaria regionale e di quella di essa attuativa.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Società, nel rispetto della programmazione regionale socio-sanitaria, instaurerà forme di collaborazione e scambi di informazioni con analoghe strutture socio-sanitarie, promuovendo l'inserimento dell'Ospedale di Motta di Livenza all'interno del circuito nazionale delle strutture operanti nella riabilitazione e nel recupero funzionale.

DURATA

Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO
CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 8.300.000,00 (ottomilionitrecentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 8.300.000 (ottomilionitrecentomila) di azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Le azioni sono nominative ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

La partecipazione detenuta complessivamente dall'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 della Marca Trevigiana non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale ai sensi della l.r. 33/2014.

Articolo 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

Ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Qualora la Società abbia emesso anche obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 7

Fermo restando che l'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana deve mantenere il 51% del capitale sociale, e fatte salve le cessioni alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto già autorizzate con Deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 31/12/2015, i soci possono trasferire le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione solo previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale così come previsto dall'art.3 comma I della Legge Regionale 43 del 23 novembre 2012.

Articolo 8

In mancanza delle autorizzazioni previste all'art. precedente, qualsiasi operazione effettuata che comporti a qualsiasi titolo il trasferimento di azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, diritti reali in genere sulle azioni, nei confronti di un altro soggetto è inefficace nei con-

fronti della Società e conseguentemente il terzo non sarà iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti inerenti, né potrà trasferire le azioni con effetto verso la Società ad altri soggetti.

**TITOLO III
ASSEMBLEE DEI SOCI**

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o vi sia tenuto ai sensi di legge, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale, presso la sede sociale od in altro luogo, entro il territorio della Repubblica Italiana, L'Assemblea può essere altresì convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico indirizzo che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere previsto il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria secondo legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Articolo 11

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nella medesima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

DIRITTO DI INTERVENTO

Articolo 12

Possono intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

Ogni azione attribuisce diritto ad 1 (uno) voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, che non sia Amministratore o dipendente della Società, o Sindaco o altro soggetto di cui all'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento dovrà essere conservato negli atti della Società.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario, salvo il caso in cui per legge o comunque per decisione del Presidente il verbale sia redatto da un Notaio.

In quest'ultimo caso, è di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la designazione del Notaio.

Articolo 14

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, sono fatte salve le deliberazioni previste per la nomina alle cariche sociali per le quali valgono le disposizioni previste dagli articoli 19) e 29) del presente Statuto.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale

sociale.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 18

L'Assemblea ha competenza su tutti gli argomenti ad essa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, nonché su quelli che l'Organo Amministrativo riterrà di sottoporre all'esame ed alle deliberazioni dell'Assemblea medesima.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorchè assenti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Il sistema di amministrazione adottato è quello disciplinato dal paragrafo 2 della Sezione VI-bis del Capo V del Libro I del Codice Civile.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri, nominati con le forme e le modalità previste dalla normativa in vigore per le società a totale partecipazione pubblica.

Il Comune di Motta di Livenza avrà diritto di essere rappresentato da 1 (uno) consigliere di amministrazione.

In ogni caso i componenti dell'organo amministrativo non potranno appartenere tutti al medesimo genere nel rispetto della legge 12 luglio 2011, n. 120

L'assunzione della carica di amministratore e l'esercizio di attività dell'amministratore avviene nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori alla relativa sostituzione provvederà l'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 43/2012.

Articolo 20

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale o

altrove, purchè in Italia.

Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio quando ne venisse fatta domanda da un Consigliere o da un Sindaco per deliberare su uno o più specifici argomenti da indicare nella richiesta stessa da essi ritenuti di particolare rilievo, attinenti alla gestione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione, dei luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento per teleconferenza o videoconferenza, oltrechè dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

In tale caso gli avvisi potranno essere emessi con qualsiasi mezzo idoneo.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Articolo 24

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso fisso su base annua determinato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, entro il limite dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri di amministrazione e di rappresentanza della società, per gli oggetti ed entro limiti specificati, ad un Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri determinando i limiti della delega, ad altri membri dell'Organo Amministrativo, personale dipendente della Società, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti e categorie di atti, delegando l'uso della firma sociale nei limiti delle facoltà loro attribuite.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla nomina dei dirigenti della Società e del Direttore generale, investito dei poteri di alta amministrazione gestoria della società, individuandolo nell'ambito di una rosa sottoposta al Consiglio di Amministrazione dalla Giunta Regionale e composta da persone in possesso almeno dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di direttore amministrativo e/o sanitario degli Enti del Servizio Sanitario, al quale il Consiglio di Amministrazione potrà conferire anche poteri di rappresentanza esterna della società, relativamente ai poteri di cui è investito.

Articolo 26

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico scientifico composto da un numero di membri non superiore a 5, individuati tra personalità scientifiche riconosciute come esperte nel campo della riabilitazione e della ricerca con comprovata esperienza anche in ambito universitario.

Il Consiglio d'Amministrazione determina l'eventuale compenso dei componenti del Comitato.

Il Comitato dura in carica tre anni

Articolo 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Società;

c) ha la legale rappresentanza della Società e la firma sociale di fronte ai terzi con facoltà di rilasciare procure speciali a terzi per singole operazioni o per categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'ufficio del presidente è tenuto dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica di Consigliere.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

TITOLO V
SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 28

Il sistema di controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 3 e 4 della Sezione VI-bis del Capo V del Libro I del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti ed è nominato secondo quanto previsto dall'art.3 della Legge regionale 33/2014.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili; la retribuzione è fissata dall'Assemblea secondo le norme e le Tariffe Professionali applicabili.

Articolo 30

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis Codice Civile; può inoltre esercitare il controllo contabile nel ricorrere delle condizioni stabilite dal successivo articolo 31. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 31

Sino a quando la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Nel caso in cui per legge ovvero per deliberazione dell'assemblea il controllo contabile debba essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, l'assemblea provvederà a norma di legge al conferimento dell'incarico.

TITOLO VI
BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio.

Articolo 33

Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, a norma dell'articolo 2430 Codice Civile, andranno destinati nei modi e nella misura che disporrà l'Assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio.

TITOLO VII DEL RECESSO DEL SOCIO

Articolo 34

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 Codice Civile e seguenti ed eventualmente di cui all'art. 2497-quater Codice Civile.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al Capo VIII Libro V del Codice Civile.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, sulle materie previste dall'art. 2487 Codice Civile.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 36

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro Soci.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Articolo 37

Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis Codice Civile non trovano applicazione le disposizioni di legge e del Codice Civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria, le relative modifiche.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile.

F.TO GIANNI D'ASCENZO

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)